

- maggio 2001, n. 207 (riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328), mediante deliberazione dell'organo competente alle modifiche statutarie entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento (4).
2. In caso di inadempienza, la Giunta regionale provvede, previa diffida di almeno quindici giorni, alla nomina di un commissario "ad acta" (5).
 3. Le I.P.A.B. appartenenti alla seconda classe possono optare per la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona. Le I.P.A.B. appartenenti alla terza classe numero 1) possono trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona qualora procedano alla fusione con altre istituzioni, al fine di raggiungere il requisito di reddito di Euro 800.000,00. La trasformazione deve essere deliberata nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento (6).
 4. La deliberazione di trasformazione, a pena di decadenza, deve pervenire alla Regione entro dieci giorni dall'adozione dell'atto di trasformazione per la relativa presa d'atto da parte dell'amministrazione regionale.
 5. Le Istituzioni che hanno deliberato la trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona sono tenute ad adeguare i propri Statuti entro il termine fissato nella deliberazione della Giunta regionale di presa d'atto. Gli Statuti modificati sono approvati dalla Regione, così come le eventuali successive modifiche.
- (4) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, del regolamento approvato con D.P.G.R. 15 luglio 2003, n. 10/Reg., a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
- (5) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, del regolamento approvato con D.P.G.R. 15 luglio 2003, n. 10/Reg., a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «2. In caso di inadempienza la Giunta regionale provvede previa diffida, con invito ad adempiere entro quindici giorni, alla nomina di un Commissario "ad acta"».
- (6) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, del regolamento approvato con D.P.G.R. 15 luglio 2003, n. 10/Reg., a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «3. Le I.P.A.B. appartenenti alla seconda classe possono trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona qualora procedano alla fusione con altre Istituzioni, al fine di raggiungere il requisito di reddito individuato all'articolo 1, comma 1, lettera a) per le I.P.A.B. appartenenti alla prima classe. La trasformazione deve essere deliberata nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.».

Art. 3

Privatizzazione.

1. Le I.P.A.B. appartenenti alla seconda classe che non esercitino l'opzione di cui al comma 3 dell'articolo 2, le I.P.A.B. appartenenti alla terza classe

- numero 1) che non procedano a fusione nonché le I.P.A.B. appartenenti alla terza classe numero 2) provvedono alla loro trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato nel rispetto delle originarie finalità statutarie, mediante deliberazione dell'organo competente alle modifiche statutarie entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, nonché alla conseguente approvazione del nuovo Statuto nel termine stabilito dal provvedimento di cui al comma 3. L'adeguamento dello Statuto deve prevedere, ove necessario, un aggiornamento degli scopi alle finalità pubbliche effettivamente perseguite (7).
2. In caso di inadempienza, la Giunta regionale provvede, previa diffida di almeno quindici giorni, alla nomina di un commissario "ad acta" (8).
 3. La Regione provvede all'approvazione della natura giuridica, al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e alla relativa iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato.

(7) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, del regolamento approvato con D.P.G.R. 15 luglio 2003, n. 10/Reg., a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «1. Le I.P.A.B. appartenenti alla terza classe o alla seconda classe che non procedano a fusione, provvedono alla loro trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato nel rispetto delle originarie finalità statutarie, mediante deliberazione dell'organo competente alle modifiche statutarie entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, nonché alla conseguente approvazione del nuovo Statuto nel termine stabilito dal provvedimento di cui al comma 3. L'adeguamento dello Statuto deve prevedere, ove necessario, un aggiornamento degli scopi alle finalità pubbliche effettivamente perseguite.».

In pari tempo il comma 1 del suddetto art. 3 ha incomprensibilmente modificato il comma 1 soprariportato, sostituendo le parole "entro quattro mesi" con le parole "entro sei mesi"; modifica priva di effetto essendo stato detto comma sostituito come sopra evidenziato.

(8) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 3, del regolamento approvato con D.P.G.R. 15 luglio 2003, n. 10/Reg., a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «2. In caso di inadempienza la Giunta regionale provvede previa diffida, con invito ad adempiere entro quindici giorni, alla nomina di un Commissario "ad acta"».

EMILIA ROMAGNA L.R. N. 2/2003

TITOLO IV

Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Aziende pubbliche di servizi alla persona

Art. 22

Principi e criteri per il riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la costituzione di Aziende pubbliche di servizi alla persona.

1. La Regione, ispirandosi ai principi della legge n. 328 del 2000 e del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), attua il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di seguito denominato Istituzioni, e la loro trasformazione in Aziende pubbliche di servizio alla persona, di seguito denominate Aziende. La Regione valorizza il ruolo delle Aziende, le inserisce a pieno titolo nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e ne salvaguarda l'ispirazione fondativa. A tal fine la Regione:
- a) prevede la trasformazione delle Istituzioni in Aziende di diritto pubblico o in Associazioni o in Fondazioni, secondo i criteri indicati all'articolo 23;
 - b) individua nello statuto dell'Azienda, dell'Associazione o della Fondazione lo strumento di disciplina delle finalità, delle modalità organizzative e gestionali, di elezione degli organi di governo, dell'ambito territoriale di attività;
 - c) prevede che l'ambito territoriale di attività dell'Azienda sia di norma rappresentato dal distretto e che ciascuna Azienda possa erogare servizi anche in più settori assistenziali;
 - d) prevede che le Aziende siano dotate di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti con atto del Consiglio regionale;
 - e) inserisce le Aziende nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e prevede la partecipazione delle stesse alla programmazione regionale e locale, anche tramite le loro associazioni più rappresentative;
 - f) prevede che i comuni, singoli o associati, negli ambiti territoriali di attività, svolgano funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'attività delle Aziende, anche coordinandosi con le province, per maggiore uniformità;
 - g) prevede procedure semplificate e forme di incentivazione, in particolare finanziarie e fiscali, per la fusione di Istituzioni e per la trasformazione in Aziende;
 - h) assicura che gli statuti delle nuove Aziende, Associazioni o Fondazioni, prevedano negli organi di governo la presenza di soggetti privati o di rappresentanza dei soci, qualora siano previsti dagli statuti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - i) valorizza i patrimoni mobiliari ed immobiliari delle Aziende, promuovendo la predisposizione di strumenti e di modalità di gestione del patrimonio stesso che ne favoriscano la redditività, la trasparenza della gestione, nonché la promozione storico-artistica.

Art. 23

Trasformazione delle Istituzioni - Estinzione.

1. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,

stabilisce con direttiva i parametri, comprese le dimensioni, per la trasformazione delle Istituzioni in Azienda, sulla base dei seguenti elementi:

- a) il territorio servito dall'Azienda;
 - b) la tipologia dei servizi;
 - c) la complessità ed innovatività delle attività svolte;
 - d) il numero e la tipologia degli utenti;
 - e) il volume di bilancio;
 - f) il patrimonio mobiliare ed immobiliare.
2. La Giunta regionale stabilisce le procedure da seguire per la trasformazione, fusione ed estinzione delle Istituzioni.
 3. Le Istituzioni, entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'atto della Giunta regionale indicato al comma 2, presentano alla Regione un piano di trasformazione o di fusione con altra Istituzione, al fine della costituzione della nuova Azienda, accompagnato da una proposta di statuto. Trascorso tale termine la Regione procede alla nomina di un commissario che provvede in via sostitutiva.
 4. Le Istituzioni che intendono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato deliberano la trasformazione entro il termine definita al comma 3.
 5. L'Istituzione si trasforma in Azienda quando:
 - a) svolge direttamente attività socio-assistenziale o socio-sanitaria, anche associata all'erogazione di contributi economici;
 - b) opera prevalentemente in ambito scolastico e non ha requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale);
 - c) in assenza dei parametri per la trasformazione, presenta, anche con altre Istituzioni, un piano di riorganizzazione o di risanamento che può prevedere fusioni.
 6. L'Istituzione può trasformarsi in Associazione o Fondazione quando:
 - a) possiede i requisiti previsti dal D.P.C.M. 16 febbraio 1990;
 - b) svolge attività socio-assistenziali ed educative, ma non possiede le dimensioni sufficienti per trasformarsi in Azienda,
 - c) non svolge prioritariamente attività socio-assistenziali ed educative rispetto ad altre attività.
 7. L'Istituzione è estinta quando non rientra nei casi di cui al comma 5 e:
 - a) non ha i requisiti previsti per la trasformazione in Azienda oppure in Associazione o Fondazione;
 - b) non provvede alla fusione con altra Istituzione entro i termini stabiliti al comma 3.

8. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle Istituzioni estinte viene destinato, in base agli statuti vigenti o nel caso questi non prevedano disposizioni specifiche, ad altre Aziende con analoghe finalità presenti nell'ambito territoriale di attività o, in assenza di queste, al Comune sede dell'Istituzione estinta o, qualora l'attività si svolga in un Comune diverso da quello ove ha sede l'Istituzione, al Comune nel quale si svolge l'attività prevalente, con vincolo di destinazione del patrimonio al raggiungimento delle finalità socio-assistenziali dell'Istituzione stessa.
9. I Consorzi, costituiti ai sensi dell'articolo 61 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), deliberano entro il termine stabilito al comma 3, la trasformazione della loro forma giuridica nel rispetto della volontà dei fondatori.

Art. 24

Istituzioni già amministrate dai disciolti Enti comunali di assistenza.

1. Le Istituzioni, già amministrate dai disciolti Enti comunali di assistenza (E.C.A.), disciplinate dalla L.R. 2 settembre 1983, n. 35 (Amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate o amministrate dai disciolti Enti comunali di assistenza), qualora non siano in possesso dei requisiti per la trasformazione in Aziende e non provvedano a fondersi con altre Istituzioni dell'ambito territoriale di attività, sono estinte.
2. Il patrimonio delle Istituzioni estinte è trasferito al Comune sede dell'Istituzione stessa, con vincolo di destinazione del patrimonio al raggiungimento delle finalità socio-assistenziali dell'Istituzione stessa.

Art. 25

Azienda pubblica di servizi alla persona.

1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria e non ha fini di lucro. L'Azienda svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi.
2. L'Azienda subentra negli obblighi, nei diritti e nei rapporti attivi e passivi della o delle Istituzioni trasformate.
3. L'Azienda, nell'ambito della propria autonomia, adotta tutti gli atti e negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri fini ed all'assolvimento degli impegni assunti nei Piani di zona ed in sede di programmazione regionale.
4. Sono organi di governo dell'Azienda:
 - a) il Consiglio di amministrazione;
 - b) il Presidente;

- c) l'Assemblea dei soci, o altro organismo di rappresentanza già previsto dallo statuto dell'Istituzione trasformata.
5. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnate dallo statuto e comunque provvede in materia di programmazione, approvazione dei bilanci e dei regolamenti, delibera lo statuto e le sue modifiche, verifica l'azione amministrativa ed i relativi risultati, nomina il direttore.
 6. Lo statuto dell'Azienda disciplina l'ambito di attività, la composizione degli organi di governo, le modalità di elezione e durata in carica degli stessi, l'attribuzione al direttore delle funzioni e delle responsabilità proprie, le modalità di recepimento dei regolamenti di organizzazione.
 7. Nel caso l'Azienda voglia modificare l'ambito territoriale di attività, tale decisione dovrà essere assunta attraverso modifica statutaria, approvata dalla Regione, acquisito il parere dei comuni ove l'Azienda svolge ed intende svolgere l'attività.
 8. Lo statuto dell'Azienda e le successive modifiche sono approvati dalla Regione.
 9. Lo statuto prevede un organo di revisione contabile la cui composizione numerica è commisurata alle dimensioni dell'Azienda ed il cui Presidente, o revisore unico, è nominato dalla Regione.
 10. L'Azienda, nell'ambito della propria autonomia, si dota di regolamenti di organizzazione e di sistemi di valutazione interna della gestione tecnica e amministrativa.
 11. Le Aziende redigono annualmente, in concomitanza con la presentazione del bilancio consuntivo, il bilancio sociale delle attività e, sulla base di indirizzi e criteri stabiliti con atto della Giunta regionale, si dotano dei seguenti documenti contabili:
 - a) il piano programmatico;
 - b) il bilancio pluriennale di previsione;
 - c) il bilancio economico preventivo con allegato il documento di budget;
 - d) il bilancio consuntivo con allegato.
 12. Le Aziende, sulla base di uno schema tipo predisposto con atto della Giunta regionale, si dotano di un regolamento di contabilità con cui si introduce la contabilità economica e si provvede all'adozione di criteri uniformi volti ad assicurare omogeneità nella rilevazione, valutazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e contenuto del bilancio.
 13. I comuni, singoli o associati, anche coordinandosi con le province, svolgono funzioni di monitoraggio e vigilanza dell'attività delle Aziende. La direttiva regionale che stabilisce i parametri per la trasformazione delle Istituzioni in Aziende determina per quali inadempienze gli enti preposti al controllo possono prevedere il commissariamento dell'Azienda.
 14. La Regione esercita funzioni di monitoraggio e di controllo generale sui risultati di gestione, del sistema delle Aziende. Le Aziende trasmettono annualmente alla Regione ed ai comuni, singoli o associati, una relazione sull'andamento

della gestione economica e finanziaria e sui risultati conseguiti, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione regionale e locale.

Art. 26

Patrimonio dell'Azienda.

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Istituzione, inventariato all'atto della trasformazione in Azienda. L'Istituzione predispose l'inventario dei beni, individuando il patrimonio indisponibile, nonché quello disponibile destinato ad attività non assistenziali, specificandone l'uso. L'inventario è redatto e trasmesso alla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. Le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, previa sostituzione del primo con altro patrimonio di uguale consistenza e finalità, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile sono soggette ad autorizzazione da parte dei comuni singoli o associati dell'ambito territoriale di attività dell'Azienda.
3. L'Azienda predispose annualmente un piano di gestione e valorizzazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare.
4. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio delle Aziende e separarne la gestione, promuove la costituzione da parte di una o più Aziende di strumenti, anche di natura privatistica, finalizzati a realizzare una efficace gestione del patrimonio, anche di valore artistico, la cui proprietà rimane delle Aziende stesse. Le Aziende partecipano a tali strumenti di gestione del patrimonio sulla base di linee di indirizzo approvate dai rispettivi Consigli di amministrazione. Le Aziende inviano annualmente alla Regione ed ai comuni dell'ambito territoriale di attività un rendiconto dei risultati ottenuti.
5. La Regione esercita funzioni di monitoraggio e di controllo generale sui risultati della gestione patrimoniale delle Aziende.
6. Alla data di entrata di vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle Istituzioni non ancora trasformate.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 4

Ricerca sulle reti europee di organizzazioni del Terzo settore

PAGINA BIANCA

1. LE RETI SETTORIALI

La nascita delle principali reti settoriali, cioè di organizzazioni di rappresentanza delle diverse componenti del terzo settore e dell'economia sociale è il frutto di processi che hanno avuto origine e motivazioni diverse, oltre ad essere avvenuti in differenti periodi di tempo.

L'origine comune di queste organizzazioni si può ricondurre, comunque, all'evoluzione e allo sviluppo delle politiche comunitarie e alla conseguente necessità per le varie espressioni del terzo settore e dell'economia sociale di trovare luoghi di raccordo, forme di pressione, modalità di promozione e di dialogo con le istituzioni comunitarie. Questa necessità di rappresentanza è peraltro un processo comune a tutti settori dell'attività economica e sociale, soprattutto perché nel corso del tempo sono andati aumentando i settori di competenza delle politiche comunitarie. Ad esempio, le cooperative hanno costituito fin dagli anni '50 - dunque agli inizi del "Mercato comune europeo" - proprie forme di rappresentanza a livello europeo, proprio perché materie quali l'agricoltura, la distribuzione, il credito avevano nelle politiche comunitarie il luogo privilegiato di regolamentazione.

Un evento specifico che ha sostenuto invece la volontà di dar vita a piattaforme comuni per le varie "famiglie" del terzo settore e dell'economia sociale sono state le "Conferenze europee dell'economia sociale". Dalla prima tenutasi a Parigi nel 1989, alla più recente, svoltasi a Praga nel 2002, pur fra difficoltà organizzative e sviluppi strategici non sempre lineari, si è consolidata la presenza di quattro grandi reti che, in questa configurazione, sono state riconosciute anche dalle istituzioni comunitarie. Si tratta del Comitato di Coordinamento delle Associazioni Cooperative Europee (CCACE) per le cooperative, l'Association Internationale Mutuelle (AIM) per le mutue, il Comité Européen des Association d'Interet Generale (CEDAG) per le associazioni e infine European Foundation Centre (EFC) per le fondazioni.

La presenza di un legame consolidato tra cooperative, mutue e associazioni deriva soprattutto dalla tradizione francese che già nei primi anni '70 aveva dato vita ad un "Comité National de Liaison Mutuelles, Coopératives et Associations" (CNLMCA - Comitato Nazionale di Collegamento Mutue, Cooperative e Associazioni) che oggi ha preso il nome di CEGES. Va osservato peraltro, che a fronte di un legame più strutturato tra le forme associative, cooperative e mutualistiche, fa riscontro una minore presenza delle fondazioni, ad esclusione del caso spagnolo (però molto più recente) dove la piattaforma nazionale delle imprese di economia sociale "CEPES" ha incluso fin dalla sua costituzione la Fundacion ONCE.

Questi esempi mettono bene in luce che le difficoltà riscontrate a livello europeo nella creazione di reti europee di rappresentanza altro non sono che il riflesso di quanto avviene nei diversi Stati Membri dove non si segnalano, se non in pochi casi, esperienze aggregative significative tra soggetti diversi del terzo settore e dell'economia sociale. Sembrano prevalere quindi, pur con le dovute eccezioni, forme di rappresentanza basate sul riconoscimento di una specifica forma giuridica o di un ambito di attività, piuttosto che del settore in quanto tale.

Come si accennava in precedenza, a livello comunitario il percorso di costitu-

zione di una piattaforma comune per le varie "famiglie" del terzo settore e dell'economia sociale è stato abbastanza tortuoso ed influenzato non solo da fattori interni alle organizzazioni coinvolte, ma anche dal riconoscimento "intermittente" e non definitivo da parte della Commissione europea. Ma nonostante queste difficoltà, nel corso del tempo si sono sviluppate e rafforzate reti di aggregazione settoriale: dalle prime forme di contatto e coordinamento spontaneo si è giunti alla costituzione di un Comitato Consultivo "informale" delle Cooperative, Mutue, Associazioni e Fondazioni che ha operato dal 1994 al marzo 1998 con piena soddisfazione di tutti i suoi membri. Il Comitato ha elaborato diversi pareri su una molteplicità di temi:

- la proposta di un programma pluriennale per cooperative, mutue, associazioni e fondazioni (1994-96);
- la comunicazione della Commissione sull'informazione e la consultazione dei lavoratori;
- il Libro Bianco "Insegnare ed apprendere, verso la società cognitiva";
- la comunicazione della Commissione "Promozione del ruolo delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni in Europa".

Con decisione del 13 marzo 1998, la Commissione ha istituito ufficialmente il Comitato Consultivo per le Cooperative, Mutue, Associazioni e Fondazioni (conosciuto con l'acronimo CC-CMAF), rispondendo così ad una richiesta più volte espressa dai soggetti di terzo settore.

Il Comitato era composto da 24 membri (8 per ognuna delle forme giuridiche rappresentate) nominati dalla Commissione tra i rappresentanti delle organizzazioni più significative dell'economia sociale e del terzo settore a livello nazionale ed europeo. Il Comitato, come avviene spesso in questi casi, era presieduto da un funzionario della Commissione che lo convocava e ne stabiliva gli ordini del giorno. Di fatto, il Comitato svolgeva una funzione di assistenza e consultazione in risposta a precise richieste della Commissione, elaborando opinioni e pareri sui temi di maggiore interesse che riguardavano il settore.

Il Comitato aveva concordato un programma di lavoro che prevedeva:

- la promulgazione degli statuti europei delle cooperative, mutue e associazioni;
- le modalità di applicazione e possibili esenzioni dalle norme IVA;
- la proposta per la costituzione di Agenzie Nazionali dell'Economia sociale;
- l'ampliamento dell'Unione.

Nel luglio 2000, il nuovo organigramma della Commissione europea frutto della riforma interna voluta dalla presidenza Prodi ha, tra l'altro, ridotto il numero delle Direzioni Generali (DG) della Commissione. L'Unità "Economia Sociale" che - all'interno della DG XXIII Piccole e Medie Imprese, Commercio, Turismo ed Economia Sociale - è stata per dieci anni il riferimento per l'economia sociale, non è sopravvissuta alla fusione di tre direzioni generali che hanno dato vita alla nuova Direzione Imprese.

Il Comitato consultivo è stato così dissolto e la riorganizzazione delle struttu-

re formali di consultazione ha portato alla creazione all'interno della DG Imprese di un "Gruppo politiche d'impresa" come organo di dialogo con la realtà imprenditoriale. Su 45 componenti di tale gruppo quattro sono espressione dell'economia sociale: due francesi, uno spagnolo e un belga.

I dossier relativi alle cooperative e delle mutue sono affidati alla nuova Unità "Piccole Imprese, Artigianato, Cooperative e Mutue" all'interno della DG Imprese. Questa soluzione, in alcuni paesi europei, è stata accolta con favore soprattutto da parte di specifici settori della cooperazione, che hanno sempre faticato a sentirsi a proprio agio con la denominazione di "Economia Sociale". Per l'Italia questa collocazione nella DG Imprese ha prefigurato quanto previsto nella riforma dei Ministeri entrata in vigore con l'inizio della attuale legislatura, ovvero la sottrazione delle competenze in materia di cooperazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per assegnarle a quello delle Attività Produttive.

Il lavoro di concertazione tra le "famiglie" dell'economia sociale non si è, tuttavia, fermato nel corso di questo processo di riorganizzazione interna delle strutture della Commissione: si sono tenute infatti due riunioni "informali" senza partecipazione della Commissione; una a Porto (Portogallo) nell'aprile 2000 e la seconda a Tours (Francia) il 17 novembre 2000; in entrambi i casi le riunioni si sono svolte con il sostegno dei governi dei due paesi che avevano la Presidenza di turno dell'Unione europea.

A Tours, le quattro famiglie dell'economia sociale hanno deciso la creazione della Conferenza Europea Permanente delle Cooperative, Mutue, Associazioni e Fondazioni (CEP-CMAF), con l'obiettivo di ravvivare un'istanza di concertazione, di proposta e di rappresentanza sulle questioni comuni.

CCACE Comitato di Coordinamento delle Associazioni di Cooperative Europee

Indirizzo Rue Guillaume Tell 59b B-1060 BRUXELLES

Telefono +32.2.543.1033

Fax +32.2.543.10.37

E-Mail cecop@cecop.coop

Sito web www.ccace.org

Storia e costituzione

Il Comitato di Coordinamento è nato nel novembre 1982 per iniziativa di quattro associazioni europee di cooperative.

Nel 1983, a seguito dell'invito del Parlamento europeo, tutte le organizzazioni settoriali di cooperative operanti a livello europeo hanno aderito a CCACE per coordinare e difendere insieme le proprie posizioni comuni.

Dal 1997 l'adesione al CCACE si è estesa anche ad organizzazioni intersettoriali nazionali.

Infine, dal 2002, lo stesso CCACE ha accettato - in qualità di membri osservatori - organizzazioni intersettoriali operanti nei paesi di prossima adesione.

Forma giuridica

Si tratta di un semplice coordinamento non formalizzato a livello giuridico.

Membri

Organizzazioni settoriali europee

ACME - Associations des Assureurs Coopératifs et Mutualistes Européens, CECODHAS - European Liaison Committee for Social Housing, CECOP - European Confederation of Workers Cooperatives, Social Cooperatives and Participative Enterprises, COGECA - Comité Général de la Coopération Agricole, EURO COOP - European Community of Consumers Cooperatives, GEBC - Groupement Européen des Banques Coopératives, UEPS - European Union of Social Pharmacies.

Organizzazioni intersettoriali nazionali

CEPES - Confederacion Empresarial Española de la Economia Social (Spagna); CONFCOOPERATIVE - Confederazione Cooperative Italiane, LEGACOOOP - Lega Nazionale Cooperative e Mutue (Italia); DGRV - Deutscher Genossenschafts-und Raiffaisenverband (Germania), FEBECOOP - Fédération Belge de Coopératives (Belgio); GNC - Groupement National de la Coopération (Francia); KOOPI - Kooperativa Institutet (Svezia); Cooperatives UK (Regno Unito); Institute of Cooperation (Grecia).

Di recente Confecoop (Portogallo) e le organizzazioni intersettoriali di Polonia e Repubblica Ceca hanno domandato di partecipare alle attività di CCACE.

Organigramma

Il presidente e il vicepresidente sono eletti dall'assemblea delle organizzazioni.

Il delegato generale è incaricato del coordinamento delle attività.

Staff

CCACE non ha uno staff proprio: a rotazione le organizzazioni europee più strutturate ne assumono il segretariato.

Al presente il segretariato è affidato a CECOP - European Confederation of Workers Cooperatives, il cui Segretario generale esercita funzioni di "delegato generale" di CCACE.

Budget annuale

38.500 Euro per il 2003.

Modalità di finanziamento

Solo dal 2001 le organizzazioni partecipano ai costi di funzionamento del segretariato per attività quali comunicazione, traduzioni ed interpretariato, documentazione, con un contributo annuale di 2250 Euro (dato anno 2003).

Scopi statutari

Le associazioni aderenti a CCACE intendono sostenere i principi delle imprese cooperative e difendere i loro interessi comuni – superando le questioni settoriali - presso le istituzioni comunitarie e l'opinione pubblica.

Attività

- Rappresentare e promuovere le cooperative nei confronti delle istituzioni comunitarie;
- Favorire lo scambio d'informazioni tra i membri;
- Costituire gruppi di lavoro ad hoc;
- Elaborare ed diffondere pareri comuni sulle materie e le politiche europee di interesse comune;
- Monitorare la legislazione europea in materia di cooperazione;
- Predisporre iniziative concrete d'interesse comune;
- Organizzare riunioni con cadenza regolare tra le associazioni aderenti;
- Coordinare la partecipazione ad eventi di interesse comune;
- Animare un forum di consultazione sul sito CCACE per elaborare posizioni comuni su alcuni temi specifici.

Relazioni esterne e attività di lobby

Il Parlamento europeo, la Commissione europea (in particolare la Direzione Generale Imprese), e il Comitato Economico e Sociale Europeo, hanno ufficialmente riconosciuto CCACE come interlocutore per il movimento cooperativo.

CCACE esprime 4 rappresentanti nella piattaforma comune con associazioni, mutue e fondazioni (CEP-CMAF).

Con ACI Europa (Alleanza Cooperativa Internazionale – regione Europa) esiste infine un protocollo d'accordo di reciproca informazione e coordinamento delle attività.

L'azione di lobby e di promozione politica ha visto CCACE particolarmente impegnata con le istituzioni europee in relazione alla preparazione della Comunicazione sull'imprenditoria cooperativa; al Libro Verde sull'imprenditorialità in Europa; al programma pluriennale sulle imprese; alla Convenzione europea e ai lavori in tema di servizi d'interesse generale.

Azioni significative effettuate ed in corso

- Il 15 febbraio 2002 CCACE ha organizzato una convention cooperativa europea che ha visto la partecipazione del presidente della Commissione Romano Prodi, che ha enunciato un importante discorso a sostegno del valore aggiunto cooperativo.
- L'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri della Unione europea del regolamento che introduce lo statuto della società cooperativa europea - luglio 2003 - è il frutto di un impegno intrapreso da oltre 10 anni. Il CCACE ha avuto un ruolo cardine nel coordinare e raccordare le singole posizioni nazionali.
- Le nuove norme contabili internazionali IAS sono state elaborate senza tenere conto della particolarità cooperativa: grazie all'azione di CCACE un'azione sospensiva e di revisione è in corso.
- È stata promossa la ricerca per una maggiore coerenza tra il lavoro di Aci Europa (con sede a Ginevra) e di CCACE.

Difficoltà e criticità

- L'assenza di un segretariato.
- La dimensione strettamente "settoriale-professionale" delle organizzazioni associate.

Sfide per il futuro

- Attuare l'integrazione della rappresentanza cooperativa europea, trovando modalità di integrazione con ACI Europa.
- Collegare e ottimizzare il lavoro dei segretari generali delle diverse organizzazioni.
- Coadiuvare l'integrazione intersettoriale delle organizzazioni cooperative dei paesi dell'Europa Centrale Orientale.
- Sviluppare, tutelare e potenziare il "luogo privilegiato" di interlocuzione con la Commissione europea, avendo come obiettivo ideale quello di istituire una sorta di "delegazione interservizi" ("comitato interministeriale" per la cultura italiana) cooperativa.
- Mantenere un riferimento istituzionale presso il Parlamento europeo con l'intergruppo "economia sociale" (cfr parte B, par 2.1) e presso il Comitato